PRETURA ROMA 14 DICEMBRE 1989

ESTENSORE:

BONACCORSI

PARTI:

ISPE

(Avv. Zeno-Zencovich)

SI

(Avv. L. De Sanctis)

Diritti d'autore • Banca di dati • Tutelabilità • Requisito della creatività dell'opera • Necessità.

Anche le raccolte elaborate di informazioni contenute e conservate in una banca di dati sono tutelabili in forza della legge sul diritto d'autore purché costituiscano opera dell'ingegno di carattere creativo.

Il Pretore dirigente

- letto il ricorso che precede
- considerato che nel nostro ordinamento le raccolte elaborate di informazioni sono tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore (v. Cass. 14 dicembre 1959, n. 3544, in Foro it., 1960, I, 54, relativamente ad un massimario di giurisprudenza; Pret. Roma 22 febbraio 1952, in Rep. Foro it., 1952, voce Diritti d'autore, n. 94, relativamente ad una raccolta di legislazione) qualora presentino i requisiti di cui all'art. 1 della legge medesima;
- considerato che tale tutela deve essere estesa anche alle raccolte elaborate di informazioni contenute e conservate in una banca di dati ove esse sono fissate su un supporto non cartaceo bensì magnetico, purché abbiano, ovviamente, i suddetti requisiti;
- rilevato altresì che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente la « Banca di dati ISPE relativa al commercio internazionale negli schemi di classificazione NACE-CLIO » appare essere frutto di una attività di ricerca durata numerosi anni e presentare, in questa sede di sommaria cognizione, i caratteri di opera dell'ingegno di carattere creativo:

- rilevato, altresì, dalla documentazione prodotta che la « Banca-dati » dell'ISPE è stata presentata al pubblico nel 1986;
- rilevato, sempre in sede di sommaria cognizione, ed in base alla documentazione prodotta, che appaiono sussistere, prima facie, numerose somiglianze fra la struttura e il contenuto della « Banca-dati » dell'ISPE e quella « Sistema denominata informativo CER-SIE sul commercio mondiale » presentata al pubblico nell'ottobre 1989, realizzata dalla « Sistemi Informativi per l'Estero » s.r.l., con sede in Roma, somiglianze che rendono giustificato il timore della violazione dei diritti di autore, patrimoniali e morali, paventato dalla ricorrente;
- ritenuto, altresì, che data la natura immateriale dell'opera asseritamente lesiva essa è facilmente occultabile e che, comunque, sussiste il pericolo nel ritardo;
- visti agli artt. 161 ss. legge 22 aprile 1941, n. 633.

accoglie

- il ricorso che precede, ordinando la descrizione e l'accertamento della banca di dati denominata « Sistema informativo CER-SIE sul commercio mondiale » realizzata dalla « Servizi Informativi per l'Estero » s.r.l. con sede in Roma, via dei Coronari 47, presso la sede stessa o in altre sedi o dipendenze o presso eventuali terzi autorizzando l'ufficiale giudiziario procedente a farsi assistere dal perito che qui si nomina in persona del dott. Enzo Lucatelli, responsabile banche-dati ISTAT, presso ISTAT, via Cesare Balbo 16, Roma;
- richiama, per la proposizione del giudizio di convalida davanti al giudice competente, il termine di cui all'art. 163 legge n. 633/1941.
- * La pronuncia peraltro non seguita da giudizio di convalida a seguito dell'esito negativo dell'accertamento non consta avere precedenti specifici; oltre ai casi relativi a raccolte contenute su un supporto cartaceo citati nello stesso provvedimento, si v. gli altri indicati da L.C. UBERTAZZI, Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore: prime riflessioni, in G. Alpa (a cura di), La tutela giuridica del software, Milano 1984, p. 51; nonché v. M. INTROVIGNE, Computer data bases e proprietà intellettuale in diritto comparato, ivi, p. 67; R. Pardolesi, Banche dati al guado, in Foro it., 1987, IV, 357.